



N. R.G. 723/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ferdinando Pierucci	Presidente
dott.ssa Ombretta Pains	Consigliere
dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **723 /2019** promossa da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F.00799960158) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale incorporante di **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Grassi e Luca Traficante del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Battisti in Foligno (PG), Via Rutili n. 15

APPELLANTE

contro

MOLINO BIGAZZI S.R.L. (C.F.01543970543), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già **MOLINO BIGAZZI DI BIGAZZI PAOLO & C. S.N.C.**, con il patrocinio dell'avv. BARDANI ULISSE elettivamente domiciliato in VIA BONTEMPI 1 PERUGIA presso il difensore

APPELLATO

avente ad

OGGETTO

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1377/2019 dep. 19.09.2019

pagina 1 di 5





sulle

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Intesa San Paolo impugna la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1377/2019 depositata in data 19.09.2019 che, rigettate le eccezioni pregiudiziali di arbitrato ed incompetenza territoriale sollevate da essa convenuta, ha dichiarato la nullità per difetto di causa concreta del contratto denominato *"IRS Step up con KO"* stipulato da Molino Bigazzi in data 10.09.2007 (*"Settimo IRS"* o *"Contratto G"*) per inidoneità a svolgere una funzione di copertura in relazione al contratto di mutuo stipulato da Molino Bigazzi con Banca dell'Umbria 1462 s.p.a. nel 2001; per l'effetto ha condannato la Banca al pagamento in favore dell'attrice a titolo di restituzione dell'indebitato della somma di € 422.765,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con il primo motivo d'appello Banca Intesa lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di arbitrato sollevata dalla Banca; ritiene l'appellante che la clausola compromissoria contenuta nel Contratto Quadro del 10.09.2007 sia valida ed efficace, in quanto essa rispetta congiuntamente i requisiti della "specificità" dell'approvazione e della "forma scritta", in conformità rispettivamente all'art. 1341 c.c. e all'art. 808 c.p.c. e perché in ogni caso, al momento dell'istaurazione del giudizio di primo grado, fra le parti era comunque in vigore una clausola compromissoria approvata -in nuovo contratto quadro - con la duplice sottoscrizione della società.

Rispetto a tale motivo, Molino Bigazzi evidenzia come sia mancata l'approvazione specifica della clausola, in quanto nell'ambito di detto contratto il Molino aveva sottoscritto solo lo specchietto riepilogativo che elencava ed indicava le varie clausole da approvare specificamente x art. 1341 e 1342 c.c. , ma non aveva invece sottoscritto il testo contrattuale che conteneva per esteso il contenuto sostanziale della clausola compromissoria, mentre per costante giurisprudenza l'approvazione per essere specifica deve essere, oltre che distinta e separata, anche duplice.

Su tale eccezione pregiudiziale osserva la Corte che l'art. 9.1. del Contratto Quadro del 10.09.2007 (doc. 12 fasc. Banca primo grado) prevede una clausola compromissoria che devolve ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti alla decisione di un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.



La suddetta clausola compromissoria è stata approvata specificamente e per iscritto in calce al Contratto Quadro.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di arbitrato sollevata dalla Banca, in quanto *"il citato contratto presenta una sola sottoscrizione del Molino Bigazzi, nella sola parte relativa allo specchio riepilogativo delle clausole vessatorie, non già la doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per la validità della clausola compromissoria"*; secondo il Tribunale, *"siccome la clausola arbitrale richiede la forma scritta ad substantiam, ex artt. 808 e 807 c.p.c., tale clausola, per essere valida ed efficace, [dovrebbe] essere doppiamente sottoscritta, una prima volta in quanto clausola da redigere per iscritto a pena di nullità, e una seconda in segno di approvazione specifica ex art. 1341 c.c."*, mentre *"in presenza di una sola sottoscrizione difetterebbe o la firma "contrattuale" della clausola, prevista a pena di nullità o l'approvazione della clausola in quanto vessatoria"*.

In realtà, secondo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12708 del 05/06/2014, nel caso di **contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta**, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane **limitato alla sola clausola vessatoria**, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, **essendo sufficiente il richiamo**, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.

Già Cass. 3 settembre 2007 n. 18525 in merito ad un contratto recante una sola sottoscrizione (in calce allo specchio riepilogativo intitolato «approvazione espressa») in luogo della duplice sottoscrizione osservava:

La questione che il motivo pone è se si possa ritenere specificamente approvata per iscritto la clausola vessatoria contenuta in un contratto che rechi la sola sottoscrizione della clausola medesima e non pure delle rimanenti clausole.

La questione si risolve nell'altra se il contratto che contiene una clausola vessatoria debba rivestire la forma scritta anche se tale forma non sia richiesta per esso o se l'obbligo della scrittura rimanga limitato alla clausola vessatoria.

Considerato che la forma è libera, se non è disposto diversamente, la soluzione non può che essere la seconda.

Dunque, la doppia sottoscrizione è richiesta allorché il contratto richieda la forma scritta per la sua validità, perché con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto "non onerose", con la seconda, da apporsi in modo "specifico", approva il contenuto di quelle vessatorie; oppure quando le parti abbiano comunque sottoscritto il



contratto (che sia a forma vincolata o libera), ed allora è necessario che venga separatamente e specificamente sottoscritta anche la clausola vessatoria.

La doppia sottoscrizione diventa, invece, ultronea allorché il contratto in quanto tale non richieda *ad substantiam* la sottoscrizione, e questa sia stata apposta proprio e specificamente con riguardo alla clausola che abbia natura vessatoria, che per ciò solo assume la forma scritta.

Infatti, la firma apposta (solo) in calce alla clausola vessatoria è da ritenersi, oltre che necessaria, anche sufficiente giacché:

- la sottoscrizione apposta si riferisce **specificamente** alla clausola compromissoria che viene espressamente richiamata
- è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, senza la sua trascrizione integrale giacché in tal modo **si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto** (Corte Cass. 12708/2014)
- l'approvazione della clausola compromissoria, in virtù del richiamo è avvenuta **in "forma scritta"**, anche tenuto conto del noto principio dell'autonomia della clausola compromissoria di cui all'art. 808, comma 2, c.p.c. (secondo cui *"la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce"*) che rende **non necessario firmare l'intero contratto in cui la clausola è inserita**.

Ritenuto, pertanto, validamente approvata la clausola compromissoria, deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore dell'Arbitro Unico da nominarsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, come previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 9.1 del Contratto Quadro.

Tutti i restanti motivi restano assorbiti.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

in accoglimento del primo motivo di appello

- dichiara il difetto di competenza del Giudice adito in favore dell'Arbitro Unico (rituale);

-condanna Molino Bigazzi al rimborso in favore di Intesa San Paolo Spa delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado come in sentenza, per il presente grado in euro 6.780 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;





Perugia, 19/10/2022

Il Consigliere Relatore

dott.ssa Francesca Altrui

Il Presidente

dott. Ferdinando Pierucci

Arbitrato in Italia

